



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Decreto

Repertorio n. 913/2018

Prot. n. 139856

IL RETTORE

VISTO l'art. 6, comma 1, del Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

VISTO l'art.2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTI gli artt. 4, 8, comma 7, 9, comma 2, 12, comma 3, 13, 16, comma 16 e 19, comma 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 68 del 2 dicembre 2011;

VISTO il Titolo III "*Criteria e modalità di elezione, convocazione e partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Università*" del Regolamento Elettorale, emanato con D.R. n. 244 del 28 febbraio 2012;

VISTI gli artt. art. 10 e 22 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 816 del 26 settembre 2018;

DECRETA

Art. 1 – Data delle elezioni ed eligendi.

Sono indette per i giorni 28 e 29 novembre 2018 le elezioni per la nomina di:

n. 3 rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico dell'Università;

n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;

n. 1 rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo;

n. 2 rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport dell'Università;

n. 7 rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica del Dipartimento di Economia e Management;

n. 15 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio aggregato in Economia e Management;

n. 7 rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza;

n.12 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio aggregato in Giurisprudenza;

n. 7 rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente e di Matematica;

n. 11 studenti nel Consiglio di corso di studio aggregato in Ingegneria civile e ambientale;

n. 6 studenti nel Consiglio di corso di studio in Ingegneria edile architettura;

n. 7 rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione;

- n. 10 studenti nel Consiglio dei Corsi di Studio Aggregati di Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni;
- n. 8 studenti Consiglio di Corso di Studio Aggregato di Ingegneria Informatica;

- n. 7 rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale;
- n. 17 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio Aggregato di Ingegneria Industriale;

- n. 5 rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale;
- n. 10 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Tecniche di laboratorio biomedico;
- n. 5 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Biotecnologie;
- n. 7 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Biotecnologie mediche;
- n. 7 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Science and Technology for Population Health and Wealth/Scienze e tecnologie per la salute e il benessere della popolazione;

- n. 7 rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali;
- n. 12 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Ostetricia;
- n. 10 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio di Dietistica;
- n. 27 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Fisioterapia;
- n. 11 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Tecniche della riabilitazione psichiatrica;
- n. 15 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Educazione professionale;
- n. 13 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio aggregato in Scienze motorie e di Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate;
- n. 24 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Medicina e Chirurgia;

- n. 5 rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica;
- n. 14 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Odontoiatria e protesi dentaria;
- n. 9 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio di Igiene dentale;
- n. 11 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Tecniche di prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- n. 16 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Assistenza sanitaria;
- n. 54 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Infermieristica;
- n. 12 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia;
- n. 7 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Scienze infermieristiche e ostetriche;

Art. 2 - Modalità delle votazioni

Le elezioni si svolgono secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale di Ateneo consultabile alla pagina internet <https://www.unibs.it/organizzazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti-carattere-generale/regolamento-elettorale-delluniversita3%20> e secondo quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 3 – Espressione del voto

L'elettore può esprimere una sola preferenza per ogni votazione.



Art. 4 – Elettorato attivo e passivo

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 3 dello Statuto dell'Università degli studi di Brescia e 36 del Regolamento Elettorale di Ateneo:

-l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti in corso e fuori corso, che, alla data di svolgimento delle elezioni, risultino regolarmente iscritti ai Corsi di studio, vecchio e nuovo ordinamento, dell'Università degli Studi di Brescia:

-l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti al proprio corso di studio non oltre un anno rispetto alla durata normale del medesimo.

2. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 13 dello Statuto in materia di incompatibilità e decadenza all'esito della procedura elettorale.

Art. 5 – Commissione elettorale

La Commissione elettorale è nominata con decreto rettorale ai sensi dell'art. 37 del Regolamento elettorale di Ateneo.

Art. 6 – Presentazione delle candidature

1. L'elezione dei rappresentanti avviene mediante liste concorrenti a sistema proporzionale ai sensi dell'art. 38, comma 1 del Regolamento elettorale di Ateneo.

2. Per le elezioni relative alle rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione di Ateneo e nel Comitato per lo sport universitario, le liste dei candidati devono contenere un numero di candidature non inferiore al numero degli eligendi e comunque fino ad un massimo del doppio degli eligendi.

3. Per le elezioni relative alle rappresentanze nelle Commissioni Paritetiche, le liste dei candidati devono contenere un numero di candidature non inferiore al numero degli eligendi e comunque fino ad un massimo del doppio degli eligendi.

4. Per le elezioni relative alle rappresentanze nei Consiglio di corso di studio, le liste dei candidati devono contenere un numero di candidature non inferiore ad 1/3 degli eligendi e comunque fino a un massimo del doppio.

5. Per la presentazione delle liste sono almeno necessarie:

SENATO ACCADEMICO, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO ED COMITATO PER LO SPORT

almeno 50 firme di studenti appartenenti all'Ateneo.

COMMISSIONE PARITETICA

almeno 30 firme di studenti appartenenti al Dipartimento.

CONSIGLIO CORSO DI STUDIO

almeno 20 firme di studenti appartenenti al corso stesso, fatto salvo il caso in cui gli iscritti al corso alla data di presentazione delle liste siano inferiori a tre volte gli eligendi previsti, nel qual caso le firme necessarie sono pari a non più del 10% degli iscritti stessi, con arrotondamento all'unità superiore.

Solo in caso di presentazione congiunta e contestuale per tutti gli Organi di Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione Nucleo di Valutazione di Ateneo) Comitato per lo sport e anche Dipartimenti e/o Corsi di studio, almeno 50 firme complessive di studenti appartenenti all'Ateneo.

Servizio Servizi agli studenti

6. Gli studenti firmatari devono essere in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo al momento della presentazione della lista.

7. Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento elettorale:

a) ogni studente può depositare la propria firma in una sola lista di sostenitori;

b) non vi possono essere candidati sostenuti da più liste di sostenitori;

c) i candidati non possono essere sostenitori;

d) nessun candidato può essere incluso in più di una lista per lo stesso tipo di elezione.

8. Entro le ore 11.00 del 7 novembre 2018 le firme dei candidati della lista sono raccolte presso la Segreteria didattica del Dipartimento di appartenenza degli stessi, che accerta l'identità dei firmatari e, verificata la regolare iscrizione, provvede all'autentica di firma. Anche le firme dei sostenitori delle liste sono raccolte e autenticate, previa verifica della regolare iscrizione, presso le Segreterie didattiche dei Dipartimenti di appartenenza degli stessi. Gli orari cui accedere alle Segreterie didattiche di Dipartimento sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, salvo il giorno 7 novembre 2018 in cui l'orario di chiusura è fissato per le ore 11.00

9. Le liste dei candidati, contrassegnate con una denominazione o sigla, firmate da tutti i candidati e corredate dalle firme dei sostenitori, devono essere presentate dal presentatore di lista, che ne è considerato il rappresentante ufficiale, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 7 novembre 2018, presso l'Ufficio Elettorale Servizio Servizi agli studenti Via San Faustino 74/b, Ufficio del Responsabile 4° piano. Entro il medesimo termine il presentatore di lista può depositare il simbolo o logo della lista.

10. Congiuntamente alla presentazione della lista, delle firme di sostegno e delle candidature, il presentatore di lista può indicare, tra i sostenitori, un rappresentante di lista per ciascun seggio.

Art.7 – Pubblicazione delle candidature

Gli elenchi dei candidati, suddivisi per liste di appartenenza, sono pubblicizzati almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni tramite pubblicazione all'albo *on line*. Eventuali ricorsi avverso gli elenchi dei candidati possono essere presentati alla Commissione elettorale per iscritto nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di affissione degli stessi.

Art. 8 - Istituzione dei seggi elettorali

I seggi elettorali sono istituiti ai sensi dell'art. 39, comma 4, lettera f) del Regolamento Elettorale di Ateneo, in misura non inferiore a uno per ciascuna Macroarea scientifica di cui all'allegato 1 dello Statuto.

Brescia 19 OTT. 2018

IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)

